

## Allegato 6

### **ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del Decreto, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del Decreto;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali ad esclusione del coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco, di cui all'allegato D alla parte quarta del Decreto, istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (direttiva Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002) e s.m.i..

### **ART. 5 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 4 comma 3 lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente regolamento, purché rispettino ambedue le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali che corrispondono a quelli di cui al punto 1.1.1 della *Delibera C.I. del 27 Luglio 1984*, suddivisi in 12 raggruppamenti omogenei e siano identificabili, in corrispondenza di ciascun raggruppamento, con i codici CER a fianco riportati, come specificato nella seguente tabella:

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
1	imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.	15			<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>
		15	01		<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>
		15	01	01	imballaggi in carta e cartone
		15	01	02	imballaggi in plastica
		15	01	03	imballaggi in legno
		15	01	04	imballaggi metallici
		15	01	05	imballaggi in materiali compositi
		15	01	06	imballaggi in materiali misti
		15	01	07	imballaggi in vetro
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	01	carta e cartone
		20	01	02	vetro
		20	01	39	plastica
		20	01	40	metallo

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
2	frammenti e manufatti di vimini e di sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.	03			<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>
		03	01		<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>
		03	01	01	scarti di corteccia e sughero
		03	01	05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
		03	03		<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>
		03	03	01	scarti di corteccia e legno
		03	03	08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
		17			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
		17	02		<b>legno, vetro e plastica</b>
		17	02	01	legno
		20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
3	ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle.	04			<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>
		04	01		<b>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>
		04	01	09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
		04	02		<b>rifiuti dell'industria tessile</b>
		04	02	09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
		04	02	21	rifiuti da fibre tessili grezze
		04	02	22	rifiuti da fibre tessili lavorate
		15			<b>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</b>
		15	01		<b>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>
		15	01	09	imballaggi in materia tessile
		15	02		<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>
		15	02	03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
		20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	10	abbigliamento
20	01	11	prodotti tessili		

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
4	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni.	16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
		16	03		<b>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	02			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
		02	01		<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
		02	01	04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
		07			<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>
		07	02		<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>
		07	02	13	rifiuti plastici
		08			<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA</b>
		08	04		<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>
		08	04	10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
		09			<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
		09	01		<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
		09	01	10	macchine fotografiche monouso senza batterie
		09	01	12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo – Paragrafo – codice CER
5	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.	12			<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
		12	01		<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>
		12	01	05	limatura e trucioli di materiali plastici
		16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
		16	02		<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		16	03		<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
		16	03	06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
		17			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
		17	02		<b>legno, vetro e plastica</b>
		17	02	02	vetro
		17	02	03	plastica
		20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
20	01	39	plastica		

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
6	materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.	10			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI</b>
		10	12		<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>
		10	12	06	stampi di scarto
7	manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.	02			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
		02	01		<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
		02	01	10	rifiuti metallici
		17			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
		17	04		<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
		17	04	05	ferro e acciaio
		20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
20	01	40	metallo		
8	nastri abrasivi.	12			<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA</b>
		12	01		<b>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>
		12	01	17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
9	cavi e materiale elettrico in genere.	16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
		16	02		<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
		16	02	16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
		17			<b>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</b>
		17	04		<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
		17	04	01	rame, bronzo, ottone
		17	04	02	alluminio
		17	04	11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
		20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	01	40	metallo
10	pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.	09			<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA</b>
		09	01		<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
		09	01	07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
		09	01	08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	02			<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
		02	01		<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
		02	01	03	scarti di tessuti vegetali
		02	03		<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
		02	03	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	05		<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
		02	05	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	06		<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
		02	06	01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
		02	07		<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
		02	07	01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02	07	04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		

Descrizione Delibera del C.I. 27 Luglio 1984		capitolo	paragrafo	Numero	Descrizione Capitolo - Paragrafo - codice CER	
11	scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ...), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.	20			<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
		20	01		<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>	
		20	01	08		rifiuti biodegradabili di cucine e mense
		20	02			<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
		20	02	01		rifiuti biodegradabili
		20	03			<b>altri rifiuti urbani</b>
		20	03	02		rifiuti dei mercati
12	rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere).	16			<b>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>	
		16	02		<b>scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>	
		16	02	14		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
		20				<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
		20	01			<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>
		20	01	36		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
		20	03			<b>altri rifiuti urbani</b>
20	03	07		rifiuti ingombranti		

I seguenti rifiuti speciali non pericolosi indicati in tabella sono conferibili al servizio pubblico solo separatamente tramite i servizi di raccolta dedicati (ad esempio stazione ecologica attrezzata):

1. Punto 2 della tabella – CER 17 02 01;
2. Punto 5 della tabella – CER 17 02 02 - 17 02 03;
3. Punto 7 della tabella – CER 17 04 05;
4. Punto 9 della tabella – CER 16 02 16 - 17 04 01 - 17 04 02 - 17 04 11 - 20 01 36;
5. Punto 11 della tabella – CER 02 01 03 - 02 03 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 02 07 01 - 02 07 04 - 20 02 01;
6. Punto 12 della tabella – CER 16 02 14 - 20 01 36 - 20 03 07.